

Padova, 22 gennaio 2014
Prot. 03BI14

Spett.le
Banca d'Italia

npv.normativa_primaria@bancaditalia.it
A mezzo pec


Oggetto: Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche

In relazione al Documento per la Consultazione pubblica per modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia nel marzo 2008, si trasmettono con la presente da parte di Banca Etica le osservazioni, i commenti e le proposte.

Si precisa altresì che oltre alle osservazioni riportate nel documento in allegato, Banca Etica condivide quanto proposto in materia da parte di Federcasse Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane.

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Banca Popolare Etica
Il Direttore Generale
Mario Crosta



**Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e
governo societario delle banche
(emanate dalla Banca d'Italia nel 2008)
COMMENTI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE**

In relazione al documento di consultazione in oggetto, promosso da Banca d'Italia nel mese di dicembre 2013 e volta a recepire le modifiche introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (c.d. direttiva CRD IV) e le Linee Guida emanate dall'EBA nel 2011 sulla governance interna, si rileva quanto segue:

- **Premessa**

Le *“Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”* esaminano diversi aspetti di particolare rilievo, che hanno conseguenze sulla vita aziendale e sul ruolo svolto dalle banche nel contesto di appartenenza. L'idoneità di tale governo risponde, come dichiarato in premessa del testo in consultazione, agli interessi dell'impresa e deve assicurare condizioni di sana e prudente gestione.

Gli scriventi richiamano a questo riguardo il grande spettro di *“esternalità”* che la banca produce sull'economia nazionale e sulla vita civile. Tali esternalità sono potenzialmente assai positive e in qualche caso di particolare rilievo negativo. E' evidente che i meccanismi di governo della banca condizionano i risultati propri e le *“esternalità”* che si producono sull'economia nazionale e sulla vita delle persone. Tale punto viene richiamato in premessa nel testo in consultazione con riguardo a due passaggi: nel primo si citano generici *“interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento”*; nel secondo si richiama l'indispensabilità di *“condizioni di sana e prudente gestione”*.

A parere degli scriventi, tale impostazione dovrebbe essere rafforzata in considerazione del fatto che la funzione sociale della banca non esiste solo *“in negativo”*, allorché il banchiere si allontani da condizioni di gestione sana e prudente. L'impostazione ideologica sottesa al testo proposto presuppone che la banca produca in via automatica esternalità positive sull'economia nazionale e produca solo in via eccezionale esternalità negative, appunto solo nel caso in cui la gestione si allontani da una impostazione sana e prudente.

Il testo presentato alla consultazione ipotizza che il capitale raccolto abbia sempre esclusive finalità economiche. Sotteso al disegno di governo presentato vi è la valutazione della rilevanza degli obiettivi economici che devono essere realizzati in un contesto di rischio accettabile e in un contesto di correttezza professionale da parte delle strutture di governo della banca. Tale impostazione è alla base di uno schema per cui s'immagina che gli amministratori della banca abbiano solo obiettivi di margine economico. Le regole di governo sono orientate a evitare che tale perseguimento di marginalità possa essere realizzato mediante rischi eccessivi o con schemi non corretti di indirizzo dei risultati verso i vari interlocutori (management, azionisti di minoranza, investitori istituzionali, azionisti di controllo).

Il testo in consultazione non sembra attribuire peso sufficiente a casi che si discostano rispetto a quello sopra ricordato. Vi sono casi, tra i quali s'inserisce la nostra esperienza, per i quali non si vogliono evitare le esternalità negative al fine del perseguimento di un obiettivo economico, ma per i quali sono prioritarie le **esternalità positive**, in un contesto di rilievo non esclusivo dell'obiettivo economico.

Vi sono diversi casi di banche per le quali l'assemblea dei soci non è definita dalla somma degli obiettivi di reddito degli azionisti, ma dalla presenza di idealità comuni, disegni

orientati alla crescita nazionale, sensibilità mutualistiche, o addirittura finalità altruistiche. Il tema qui sollevato è connesso a un filone di rilievo della teoria dell'impresa e pure ha nel passato rilevanti realizzazioni a sostegno dello sviluppo del nostro Paese. Tali esperienze si ritrovano sulla grande scala delle banche più rilevanti e sulla piccola scala di banche locali. In altri termini, ci pare che il documento proposto non valorizzi le riflessioni in tema di "funzione sociale del banchiere" e prescinda da una riflessione esplicita su questo tema. Sono invece diverse le banche che svolgono una principale funzione sociale e, sia pure senza nessuna necessità di definirne il merito o il grado di funzionalità, sarebbe auspicabile affrontare il tema.

Il ruolo nella governance della banca svolto dagli azionisti è dunque, almeno in alcuni casi, di maggiore rilievo rispetto a quanto si presuppone nel documento e meriterebbe una riconsiderazione. Nel modello standard gli azionisti forniscono capitale "freddo", che porta potenzialità operativa in cambio di marginalità che viene distribuita sotto forma di dividendo o accantonata e costituente un accrescimento di valore. Il caso di banche con orientamento sociale o mutualistico il capitale apportato è "caldo", nel senso che porta obiettivi molto più ampi e articolati rispetto al mero scopo di lucro. Tali esperienze bancarie dovrebbero disporre di strumenti di governo coerenti con le idealità, i vincoli e il sistema di obiettivi dei soci. Esiste dunque l'esigenza che i sistemi di governo assicurino **condotte coerenti e sistemi di rendicontazione in linea con gli obiettivi degli azionisti.**

Il modello di governo descritto nel documento proposto dovrebbe a nostro parere rafforzato con riguardo ai seguenti elementi:

- a) la previsione della presenza **negli organi d'indirizzo strategico di competenze e sensibilità anche diverse da quelle di tipo tecnico-bancario** che, in via complementare, governino il processo di maturazione delle esternalità positive. Tale presenza deve rendere perseguibile la *mission* aziendale dichiarata.
- b) la maggiore sottolineatura del **rilievo degli obiettivi tipici della responsabilità sociale d'impresa.** Tali obiettivi possono orientare la gestione della banca, piuttosto che essere meri vincoli o orientamenti secondari della gestione.
- c) particolari strumenti di governo della **relazione con gli azionisti**, in modo da riscontrare con precisione e frequenza l'orientamento concreto della banca con la *mission* aziendale.

Tanto premesso, entrando nel merito delle singole disposizioni, si segnala:

A) Art. 2 - Compiti e poteri degli organi sociali - Linee applicative

All'interno della lettera e) delle linee applicative si ritiene opportuno **ampliare il novero delle materie non delegabili**, prevedendo l'inserimento di quelle attribuzioni che potrebbero avere un impatto sul **codice etico**, laddove adottato, tra cui l'approvazione e modifica del codice e l'analisi delle operazioni che potrebbero confliggere col codice stesso.

In base alla medesima logica si ritiene opportuno affidare all'esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nella sua collegialità, l'approvazione e modifica dei documenti e/o codici di qualunque natura, redatti anche su base volontaria, che siano espressione delle finalità proprie della banca.

B) Art. 3 - Composizione e nomina degli organi sociali - Linee applicative

- o Composizione qualitativa

Al fine di valorizzare la pluralità delle **competenze dei consiglieri** e quell'osmosi tra la

“pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei problemi e nell’assunzioni delle decisioni” (vedi nota n. 21 di cui al documento in consultazione) si propone di evidenziare le **caratteristiche “valoriali”** ed etiche dei consiglieri e non puntare su requisiti puramente tecnici. All’interno del *curriculum vitae* da allegare al momento della nomina dei consiglieri si potrebbe prevedere l’inserimento di esperienze e competenze che si richiama ai principi ispiratori della *Corporate Social Responsibility*, ossia di analisi delle le possibili conseguenze non economiche dell’attività economica, nonché di quelle del settore di competenza della banca (c.d. “**curriculum sociale**”).

Altro elemento qualitativo che andrebbe evidenziato nella valutazione dei consiglieri è il loro rapporto con le **autorità fiscali** e l’eventuale presenza di pendenze con le medesime, fissando eventualmente dei parametri che ciascuna banca dovrà stabilire.

- Disponibilità di tempo

Si apprezzano le indicazioni del documento in consultazione finalizzate a valorizzare l’elemento della disponibilità del tempo nello svolgimento dell’incarico di consigliere. A tal fine, si ritiene tuttavia opportuna la previsione di un **ammontare minimo di ore** che il consigliere si impegna a dedicare alla carica ricoperta individuato da ciascun istituto di credito e che sia graduato a seconda delle dimensioni e della complessità della Banca (ad esempio, secondo l’esperienza internazionale, la stima è di 200 h/anno, il tutto da parametrare secondo principio di proporzionalità).

- Numero di componenti

Pur valutando positivamente le indicazioni sulla riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi, si evidenzia che il mero requisito dimensionale della banca non sempre rispecchia la minore complessità o comunque la necessità di un numero ridotto di consiglieri.

Si pensi al caso di Banche popolari che, seppur di ridotte dimensioni, siano **territorialmente complesse** o di banche “etiche” nelle quali il numero magari esteso di consiglieri (con compensi spesso minimi) rispecchia la **diversificazione delle caratteristiche richieste ai consiglieri**.

C) Art. 6 - Autovalutazione degli organi- Linee applicative

- Numero interventi consiglieri

Appare opportuno l’inserimento di meccanismi diretti non solo a documentare la presenza dei **consiglieri** nelle riunioni dell’organo amministrativo, ma anche tese a **verificare il numero dei loro interventi durante le riunioni**. Al fine di esaminare l’operato di ciascuno dei consiglieri, in linea con i meccanismi di autovalutazione degli organi stessi, si suggerisce di annotare a fine anno, nel documento di autovalutazione ovvero, laddove applicabile, in un’apposita sezione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, anche il **numero di interventi** di tutti i consiglieri, eventualmente suddiviso per tipologia di intervento.

- Azionariato attivo

Nel documento in consultazione non si fa alcuna menzione del ruolo degli **azionisti nei processi di governance**. In realtà gli azionisti assumono spesso un ruolo non squisitamente di investitori orientati alla massimizzazione del profitto, ma possono assumere anche un

ruolo che sia espressione di forme di azionariato attivo, sempre nel rispetto della esclusiva competenza gestoria dell'organo amministrativo; si suggerisce pertanto di inserire, tra le finalità del periodico processo di autovalutazione di tale organo, anche quella diretta a verificare, ove esistente, l'eventuale ruolo dei soci e i risultati della **collaborazione dei soci** per il conseguimento di scopi ed obiettivi in linea con le finalità della società.